

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

Ricorsi promossi avanti al T.R.G.A. di Trento da otto dipendenti del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento – Costituzione e affidamento della rappresentanza e della difesa della Regione all'Avvocatura distrettuale di Trento.

IL PRESIDENTE

Visti i ricorsi notificati alla Regione in data 18 giugno 2024 e registrati sub prot. 16983-A, 16984-A, 16985-A, 16986-A, 16987-A, 16988-A, 16989-A, 16990-A, relativi a procedimenti promossi avanti al T.R.G.A. di Trento da otto dipendenti in servizio presso il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia Autonoma di Trento al fine di ottenere *“la regolarizzazione della posizione lavorativa e previdenziale, con riconoscimento e liquidazione del trattamento economico e previdenziale spettante ai pari grado e con eguale anzianità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per l'applicazione del c.d. moltiplicatore, nonché ancora per i benefici del trattamento di quiescenza concessi agli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”*;

Richiamata la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, recante *“Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano”*, e in particolare l'art. 2, *“Delega di funzioni amministrative”*, il quale prevede al comma 1, che *“(...)le funzioni amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi sono esercitate - per delega della Regione - dalle Province autonome di Trento e di Bolzano”* e al comma 3 che *“La Giunta regionale si sostituisce alle giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge”*;

Richiamata altresì la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 recante *“Servizio antincendi”* ed in particolare l'art. 12, il quale dispone che *“Il personale permanente del servizio regionale antincendi gode del trattamento economico spettante al pari grado e con eguale anzianità nel corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai fini del trattamento di quiescenza esso gode degli stessi benefici concessi agli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, restando a carico della regione l'eventuale eccedenza del trattamento di riposo spettante rispetto a quello conferito dagli istituti di previdenza”*;

Letto l'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali”*, come modificato dal Decreto Legislativo 14 aprile 2004, n. 116, ai sensi del quale la Regione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che, con nota di data 3 luglio 2024, prot. n. 18430-P, la Segretaria generale ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento la disponibilità ad assumere il patrocinio legale della Regione in tali vertenze;

Richiamate le note di riscontro, riportanti tutte la medesima data di arrivo, ossia 11 luglio 2024, con i seguenti protocolli n. 19182-A per P.M., n. 19181-A per B.A., n. 19178-A per L.R., n. 19176-A per M.A., n. 19175-A per P.G., n. 19174-A per D.C., n. 19184-A per C.F. e n. 19205-A per T.C. con le quali l'Avvocatura Distrettuale di Trento si è resa disponibile ad assumere il patrocinio e rappresentare l'Ente nelle vertenze in oggetto;

Dato atto che il fondo spese, costituito presso l'Avvocatura Distrettuale, ha sufficiente disponibilità e pertanto non è necessario provvedere al relativo incremento;

Vista la propria deliberazione n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto *“Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici”*;

Considerato il quadro normativo vigente, la Regione non avendo la possibilità di agire direttamente sulle istanze dei ricorrenti, correlate alla previdenza obbligatoria, ritiene opportuno, in quanto Ente delegante, costituirsi nei richiamati giudizi affidando all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9, la rappresentanza e la difesa dell'Ente;

Dato che l'urgenza di costituirsi nei presenti ricorsi, così introdotti avanti al T.R.G.A. di Trento e l'indifferibilità della decisione da assumere, impediscono la trattazione della questione da parte della Giunta regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

d e c r e t a

1. di costituirsi negli otto procedimenti instaurati avanti al T.R.G.A. di Trento, introdotti con altrettanti ricorsi, notificati alla Regione in data 18 giugno 2024 e richiamati in premessa;
2. di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9, la rappresentanza e la difesa nei sopra citati giudizi della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità contabile, poiché non comporta l'assunzione di impegni di spesa, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e ss.mm.;
4. di sottoporre il presente decreto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile di data successiva a quella di adozione del presente decreto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
 - a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse giuridicamente rilevante entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE
Arno Kompatscher
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).